INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 7

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, ivi comprese quelle esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa nonche' le Ferrovie dello Stato S.p.a. per la parte dei trasporti locali, limitatamente alla lettera b), concorrono a definire d'intesa, mediante apposite conferenze di servizio promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e ad attuare secondo le rispettive competenze:

a) piani finanziari individuali, sulla base anche dei piani gia' eventualmente predisposti, per il riassorbimento delle rispettive situazioni debitorie complessivamente rilevate a tutto il 31 dicembre 1993, nonche' per il pensionamento anticipato o messa in mobilita' del personale eccedentario. Per le regioni e gli enti locali l'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1 del decreto- legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e' estesa ai disavanzi relativi agli anni 1992 e 1993;

b) programmi individuali per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicita' ed efficienza, anche in conformita' alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in societa' miste in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Per le Ferrovie Appulo-Lucane e' autorizzato lo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata. Nel medesimo decreto saranno altresi' determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, programmano con le aziende di trasporto la stipula di contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo, le tariffe, gli obblighi di servizio

pubblico, le risorse finanziarie e la possibilita' di affidamento in subconcessione di servizi complementari. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalita' del presente articolo sono costituite dal complesso dei trasferimenti gia' previsti a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementati per gli anni successivi in misura pari, di massima, al tasso programmato di inflazione, nonche' da quelle derivanti attraverso la promozione di societa' miste, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, a decorrere dal 1 giugno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, a decorrere dal 1 giugno 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano alla data del 1 giugno 1994, entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e spese pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello risultante al 31 dicembre 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 5. Lo Stato concorre per non oltre il cinquanta per cento agli oneri derivanti dai piani di cui al comma 1, lettera a), non operando tale limite per i servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa e non operando il concorso dello Stato per il riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico lo- cale operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine e' autorizzato il limite d'impegno di lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, cui si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1994, non più in vigore dal 17 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a sostegno dell'economia
Estremi	Decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-sostegno-dell-economia/art-7-misure-urgenti-nel-settore-del-trasporto-pubblico-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it